REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio	Presidente
dott.ssa Paola Briguori	Consigliere
dott.ssa Giuseppina Mignemi	Consigliere
dott. Marco Fratini	Primo Referendario
dott.ssa Flavia D'Oro	Primo referendario relatore

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

sull'istanza di accesso al rito abbreviato di cui all'art. 130 del d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile), formulata unitamente al ricorso in appello iscritto al n. 62172 del registro di segreteria da:

Giuseppe Petrarchini (C.F. PTRGPP48M05I981J), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Alessandro Magni, (PEC: francescoalessandromagni@ordineavvocatiroma.it); contro:

- Procura Generale presso la Corte dei conti;
- Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per l'Umbria;

per la definizione del giudizio con rito alternativo e, in subordine, per la riforma della sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria n. 3/2025 depositata in segreteria il 14 gennaio 2025 notificata il 21 gennaio 2025.

Vista l'istanza di definizione agevolata;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Lucia Pellegrino, l'avv. Francesco Alessandro Magni, per l'appellante, il rappresentante della Procura generale nella persona del Vice Procuratore Generale dr.ssa Adelisa Corsetti.

FATTO

1. La Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, con la sentenza n. 3/2025, ha condannato, "*Giuseppe Petrarchini e Michele Natale al pagamento nei confronti dell'Azienza unità sanitaria locale Umbria 2, della somma € 18.984,34 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei sensi di cui in motivazione. Condanna i convenuti al pagamento delle spese del giudizio, in parti uguali tra loro, liquidate nell'importo di € 258,42 (diconsi euro duecentocinquantotto/42)".* Il giudice di primo grado ha accertato che l'appellante, con il collega Michele Natale, in qualità di medici anestesisti in servizio nell'Ospedale di Narni-Amelia, avevano concorso, mediante omissioni diagnostiche dovute a colpa grave, nella causazione di un danno alla salute di un paziente, esponendo l'Azienda all'azione di risarcimento del paziente, la quale era stata definita in via transattiva con il pagamento, da parte della struttura, di € 56.953,03, comprensivi di spese legali.

2. Avverso la sentenza il Petrarchini ha proposto appello, chiedendo contestualmente, in via preliminare, di essere ammesso al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130, comma 3, c.g.c., offrendo il pagamento di una somma pari al 70% del danno contestato in citazione nei suoi confronti.

3. La Procura Generale, in data 23 luglio 2025, ha espresso parere favorevole

all'accoglimento dell'istanza di definizione del giudizio, mediante pagamento di una somma pari al 70% del danno contestato al ricorrente in citazione (€ 18.984,34).

4. Con decreto n. 3 del 26 settembre 2025 questa Sezione ha accolto la richiesta di definizione della controversia con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. formulata dall'istante, determinando in **euro 13.289,03** (pari al 70% della quota percentuale di danno erariale indiretto addebitata in citazione) la somma a carico dell'istante Michele Natale in favore dell'Azienda unità Sanitaria Locale Umbria 2, oltre alla somma di euro 129,21 (centoventinove/21), da pagare alla Tesoreria centrale dello Stato, quale quota parte delle spese di giudizio liquidate nella decisione appellata. Ha altresì disposto che *"in caso di pagamento a favore dell'ente danneggiato mediante bonifico bancario, dovrà essere depositata, oltre alla ricevuta dell'eseguito bonifico, la relativa quietanza di versamento, ovvero attestazione dell'ufficio competente circa l'avvenuta riscossione delle somme da parte dell'ente".* Infine, ha fissato il termine perentorio di trenta giorni, dalla comunicazione del presente decreto, per il versamento delle suindicate somme, con deposito presso la segreteria della Sezione, nei successivi venti giorni, degli originali dei documenti attestanti gli avvenuti versamenti, nonché la camera di consiglio del 28 gennaio 2026 per la definizione del giudizio e la pronuncia sulle spese della presente fase, previo accertamento, nel contraddittorio delle parti, dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento delle somme dianzi indicate.

5. In data 15.10.2025 l'istante depositava la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

6. All'udienza del l'avv. Magni ha rappresentato di aver effettuato il pagamento e la Procura nel prendere atto dell'avvenuta esecuzione del

sopracitato decreto, ha chiesto, ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c., la definizione del giudizio in epigrafe citato.

DIRITTO

L'art. 130 c.g.c. (approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174) prevede che i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possano chiedere che il procedimento in appello venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al settanta per cento del danno contestato in citazione.

L'art. 130, comma 7, c.g.c. prevede che "*In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata".*

Con decreto n. 3/2025 l'istanza del dott. Giuseppe Petrarchini è stata accolta ed è stata determinata la somma da pagare che lo stesso ha provveduto a versare all'Amministrazione danneggiata sia per quanto riguarda il debito principale (danno erariale alla Azienda unità Sanitaria Locale Umbria 2) sia per quanto attiene alle spese liquidate in primo grado a favore dello Stato.

In conclusione, nel rilevare che la parte ha dato piena esecuzione a quanto stabilito nel decreto n. 3/2025, e considerato che anche la PG ha concordato con la regolarità dei pagamenti effettuati, il giudizio deve essere definito, ai sensi dell'art. 130 co. 8 e 9 c.g.c., con sentenza.

Le spese di giudizio sono a carico dell'istante Giuseppe Petrarchini e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello;

- dichiara definito il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8 del c.g.c.;

- condanna il sig. Giuseppe Petrarchini al pagamento delle spese di giudizio, in favore dello Stato, nella misura di euro 96,00 (euro novantasei/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.

Il Relatore — Il Presidente

(Flavia D'Oro) — (Giuseppina Maio)

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 03/02/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente